



<i>Settore 3 - Funzioni non fondamentali</i>
--

DETERMINAZIONE N. DT - 1354 del 29/12/2015

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR N. 59/2013 - IMPRESA: RIVECO GENERALSIDER S.P.A. - STABILIMENTO DI CHIETI, VIA MARINO CARBONI 1.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE S3

In riferimento all'Impresa e allo stabilimento sotto riportati:

Impresa	Riveco Generalsider S.p.A.
Codice fiscale	00091170696
Partita Iva	00091170696
Sede legale	Via Marino Carboni, 1 – Chieti (CH)
Numero REA	CH - 54649
Stabilimento	Via Marino Carboni, 1 – Chieti (CH)
Dati Catastali	Foglio 16, particella 37 – Foglio 12, particella 219
Gestore	Eliseo Paolicchi
Attività	Attività di produzione e rivestimento di tubi in acciaio e polietilene

Premesso che:

- la Riveco Generalsider S.p.A. (di seguito Impresa) ha presentato istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) per lo stabilimento sito a Chieti, in Via Marino Carboni n. 1, al SUAP Chietino Ortonese; l'istanza, pervenuta il 29/01/2015, è stata acquisita al protocollo dell'Ente con i nn. 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3153 del 30/01/2015;
- con la nota prot. n. 5977 del 24/02/2015, questo Ente ha richiesto integrazioni e chiarimenti che l'Impresa ha fatto pervenire il 24/03/2015; gli stessi sono stati acquisiti al protocollo dell'Ente con il n.1107 del 02/04/2015;
- il Gestore ha dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 152/2006, né alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- i titoli abilitativi richiesti per l'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'AUA sono i seguenti:
 - o autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D. Lgs. n. 152/2006;

- o *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs.n. 152/2006;*
- o *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6, della L. 447/1995;*
- con atto prot. n. 1272/int. del 29/05/2015, è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. n. 241/1990, la Conferenza di Servizi (in seguito CdS) per il rilascio dell'AUA;
- con la nota prot. n. 18474 del 01/06/2015, il responsabile del procedimento ha convocato la prima seduta della CdS, che si è regolarmente svolta il 14/07/2015; in tale seduta il rappresentante dell'ARTA – Distretto provinciale di Chieti ha espresso parere di conformità dell'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla misura MD2 del P.R.T.Q.A.; ha, inoltre, reso il parere favorevole di competenza con l'adozione di prescrizioni;
- con la nota prot. n. 25156 del 29/07/2015, il responsabile del procedimento ha sollecitato le amministrazioni assenti alla riunione CdS a rilasciare, entro 15 giorni, gli atti di competenza, e segnatamente:
 - o il Comune di Chieti in relazione all'autorizzazione agli scarichi idrici, per i pareri prescritti ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e per il nulla osta inerente all'impatto acustico;
 - o la ASL 02 per il parere di competenza per quanto attiene alla matrice aria;
- la predetta nota prot. n. 25156 del 29/07/2015 è stata riscontrata:
 - o dal Comune di Chieti con la PEC del 07/08/2015, acquisita al ns. prot. n. 27328 del 07/08/2015, che, oltre a richiedere che l'Impresa fornisse integrazioni documentali necessarie ai fini istruttori, ha espresso parere contrario relativamente alle emissioni in atmosfera per la mancanza del parere di competenza della ASL;
 - o dalla ASL 02 con nota prot. n. 4058/LV del 07/08/2015, con cui è stata, tra l'altro, segnalata la necessità di acquisire, dagli enti preposti, ulteriori dati sulla qualità dell'aria per l'espressione del parere di competenza;
- in risposta alle sopracitate note del Comune di Chieti e della ASL 02 è stata trasmessa la nota prot. n. 32843 del 30/09/2015 con la quale, tra l'altro, è stata evidenziata l'inammissibilità del parere contrario del Comune di Chieti, sono stati forniti chiarimenti alla ASL per superare la lamentata carenza di dati in merito alla qualità dell'aria ed è stata nuovamente convocata la CdS per il 30/10/2015, avvisando che in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni convocate del parere di competenza avrebbe trovato applicazione l'istituto del silenzio assenso ex art. 14 ter c. 7 della L. n. 241/1990;
- l'Impresa ha provveduto a:
 - o riscontrare, con la nota del 22/10/2015, le richieste di integrazione documentali avanzate dal Comune di Chieti;
 - o trasmettere, con la nota del 14/09/2015, il QRE rettificato, datato 14/09/2015;

Considerato che nella riunione della CdS del 30/10/2015 è stata assunta decisione conclusiva dei lavori della CdS favorevole al rilascio di AUA all'impresa istante, sulla base delle risultanze dei lavori, ovvero sulla base dei pareri di seguito indicati che s'intendono integralmente richiamati:

- o **con riferimento alla matrice aria:**
 - parere favorevole con prescrizioni dell'ARTA – Distretto provinciale di Chieti, espresso nella seduta del 14/07/2015, come confermato il 30/10/2015 con riferimento al QRE rettificato, datato 14/09/2015, rispetto al quale è stato richiesto l'utilizzo dell'unità di misura g/h, in luogo di kg/h;
 - silenzio assenso della ASL 02, vista la mancata espressione del parere sanitario di competenza;

- silenzio assenso del Comune di Chieti, stante la mancata espressione del parere di competenza in merito alla V.Inc.A., al DPR 380/2001 e al R.D. n. 1265/1934;
- **con riferimento alla matrice rumore:** il silenzio assenso del Comune di Chieti;
- **con riferimento alla matrice acqua:** il silenzio assenso del Comune di Chieti al rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi precedentemente rilasciata, con le determinazioni n. 713 del 21/05/2015 e n. 2340 del 18/12/2013, dallo stesso Ente. Trattandosi di mero rinnovo senza variazioni rispetto a quanto precedentemente autorizzato con i predetti provvedimenti, si è stabilito di allegare questi ultimi al provvedimento di AUA, qualora il Comune di Chieti non avesse provveduto a trasmettere i provvedimenti di rinnovo nel termine tassativo di 10 giorni dal ricevimento del verbale;

Dato atto che:

- il 30/10/2015 si sono formalmente conclusi i lavori della CdS, come da apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio;
- il verbale del 30/10/2015 è stato trasmesso a mezzo PEC il 02/11/2015 (con la nota prot. n. 36671 del 02/11/2015);
- il Comune non ha trasmesso nel termine indicato il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi idrici;
- in data 21/12/2015 l'Impresa ha trasmesso, tramite SUAP, il QRE datato 18/11/2015 con l'indicazione dei flussi di massa espressi in g/h, come richiesto dall'ARTA nella seduta del 30/10/2015;

Considerato che l'art 14-ter della legge n. 241/1990 e s.m.i., stabilisce:

- al comma 6, che *ogni amministrazione convocata alla CdS esprime la propria volontà vincolante tramite un unico rappresentante legittimato;*
- al comma 6-bis, che *all'esito dei lavori della Conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente (...), valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta Conferenza;*
- al comma 7 che *si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale (...) il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;*

Richiamato, altresì, l'art. 271, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 che stabilisce che i valori limite di emissione e le prescrizioni sono fissati anche valutando il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata;

Ritenuto che il parere ARTA acquisito è da considerare conforme alle disposizioni normative sopra richiamate;

Visti:

- la L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

- il D. Lgs. n. 112/1998, concernente il conferimento di compiti e funzioni amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali;
- il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.P.R. n. 160/2010, recante Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008;
- il D.P.R. n. 59/2013, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale, gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- il D.P.R. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- la L.R. n. 72/1998, art. 33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;
- la L.R. n. 46/2012 "Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 recante "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)";
- la L.R. n. 31/2010 "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. n. 32/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014";
- la D.G.R. n. 517/2007, inerente al riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272, comma 2";
- il Regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del D.Lgs. n. 152/06 (testo vigente), approvato con D.G.P. n. 209/2008;
- le linee guida ed indirizzi operativi in materia di AUA di cui al D.P.R. 59/2013, approvati con D.G.P. n. 56/2014;
- la "Disciplina delle determinazioni dirigenziali" approvato con Delibera di G.P. n. 513 del 13/12/2007;
- DGR n. 159 del 04/03/2015 in materia di V.I.A.;
- D.M. del MATTM n. 52 del 30/03/2015 inerente all'emanazione Linee Guida per la verifica di assogettabilità a V.I.A. dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome
- L. n. 447/1995 *Legge quadro sull'inquinamento acustico*;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta, dei pareri acquisiti e di quant'altro indicato in narrativa, di accogliere l'istanza presentata dall'Impresa adottando il provvedimento autorizzativo richiesto;

Rilevato che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art.147-bis del TUEL;

Ai sensi dell'art. 107, c. 3 del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore dell'impresa Riveco Generalsider S.p.A., Cod. Fisc./P. Iva 00091170696, per lo stabilimento sito in Via Marino Carboni – Chieti (CH), per l'attività di *produzione e rivestimento di tubi in acciaio e polietilene*, della durata di anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento all'Impresa da parte del SUAP competente;
2. **di dare atto** che il presente provvedimento, ai sensi del DPR n. 59/2013, sostituisce i titoli abilitativi di cui all'art. 3 c. 1:
 - **lettera a)** *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D. Lgs. n. 152/2006;*
 - **lettera c)** *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.n. 152/2006;*
 - **lettera e)** *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6, della L. 447/1995;*
3. **di subordinare** la presente autorizzazione:
 - a) per quanto concerne gli scarichi idrici, di cui alla lett. a) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 59/2013, al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e di quelle riportate nell'**Allegato 1** (Determinazioni Dirigenziali del Comune di Chieti n. 713 del 21/05/2013 e n. 2340 del 18/12/2013) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - b) per quanto concerne le emissioni in atmosfera, di cui alla lett. c) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 59/2013, al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e di quelle riportate nell'**Allegato 2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **di stabilire** che le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a carico dell'impresa e la periodicità delle stesse sono specificate, per ciascuna matrice, nel rispettivo allegato;
5. **di fare salvi** specifici e motivati interventi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 217 del TULS, approvato con R.D. 1265/1934;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta per l'Ente assunzione di spesa o diminuzione d'entrata;
7. **di dare atto** che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il dott. Enzo Franco De Vincentiis.

AVVERTE CHE:

- la presente autorizzazione:
 - o non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività dell'Impresa e non sostituiti dal presente atto;
 - o deve essere sempre conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell'istanza e delle relative integrazioni, a disposizione degli Enti preposti ai controlli;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata, al SUAP competente per territorio, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza;
- il Gestore che intende effettuare una *modifica sostanziale* dell'attività o dell'impianto presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del DPR 59/2013;

- il Gestore che intende effettuare una *modifica non sostanziale* dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione preventiva alla Provincia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013;
- l'Impresa, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:
 - o richiedere la variazione di titolarità dell'autorizzazione;
 - o comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006);

DISPONE

che il presente provvedimento sia trasmesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 c. 7, ultimo capoverso del D.P.R. n. 59/2013, al SUAP Chietino - Ortonese che provvederà a rilasciare il titolo all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) del citato D.P.R. 59/2013, coinvolti nel procedimento (ARTA Distretto provinciale di Chieti, ASL 02, Comune di Chieti) e alla Polizia Provinciale, per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, dando riscontro alla Provincia di Chieti dell'avvenuto rilascio.

INFORMA CHE


- il presente provvedimento è pubblicato all'Albo on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi, nel rispetto di quanto previsto del c. 2 dell'art. 42 (Pubblicità delle Determinazioni) della Disciplina delle determinazioni dirigenziali come introdotta nel regolamento di Organizzazione vigente, con D.G.P. n. 513 del 13/12/2007;
- avverso il presente provvedimento, ai sensi della *Disciplina delle determinazioni dirigenziali a integrazione del Regolamento d'organizzazione vigente*, approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 513 del 13/12/2007, è ammessa la richiesta di riesame entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso;
- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere per via giurisdizionale al TAR competente o, per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni, ai sensi di legge;
- il rispetto di quanto prescritto nella presente A.U.A. costituisce condizione necessaria per il successivo rinnovo della stessa;
- eventuali autorizzazioni inerenti ai medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto cessano di essere validi al momento in cui la presente autorizzazione diventa vigente.

Il Dirigente
(Ing. Giancarlo MOCA)



ALLEGATO 1

31 MAG. 2013



COMUNE DI CHIETI

VII SETTORE
Servizio Idrico Integrato

Cod. Fisc. 00098000698

Prot. n° 217 146.05.13

Chieti,

DETERMINAZIONE N. **713** DEL 21 MAG. 2013

Oggetto: Rinnovo autorizzazione allo scarico in fognatura comunale acque domestiche e acque di raffreddamento impianti ditta Riveco General Sider S.P.A. via M. Carboni, 1 Chieti Scalo (Z.I.).

IL DIRIGENTE DEL VII SETTORE

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO:

- Che la ditta Riveco General Sider S.P.A. è stata autorizzata in data 18/04/2005 prot. 12177/1642 allo scarico in fognatura comunale delle acque in oggetto dell'opificio industriale sito a Chieti Scalo in Via marino Carboni, 1;
- Che, con nota del 17/10/2012 la suddetta ditta ha richiesto il rinnovo della suddetta autorizzazione;

Visti gli elaborati grafici prodotti;

Constatato che la ditta Riveco General Sider S.P.A. ha posto in essere pedissequamente le prescrizioni impartite dal Comune di Chieti: separazione dei reflui da scaricare in fognatura (acque domestiche e acque di raffreddamento impianti) con la realizzazione dei relativi pozzetti di ispezione e prelievi;

Viste e valutate, positivamente, le risultanze analitiche all'uopo prodotte relative alle sole acque di raffreddamento;

Visto il D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i., normativa attualmente vigente;

Visto l'art. 3 della legge Regionale n° 60 del 22/11/2001 e s.m.i. concernente il regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche;

~~Constatata l'ammissibilità delle acque di raffreddamento di che trattasi alle acque reflue domestiche: caratteristiche qualitative equivalenti;~~

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di poter rinnovare a favore della ditta Riveco General Sider S.P.A. l'autorizzazione allo scarico in fognatura comunale dei reflui in oggetto;

DETERMINA

1. Di rinnovare a favore della ditta Riveco General Sider S.P.A. di Chieti Scalo con sede in Via Marino carboni, (Z.I.) l'autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale delle acque reflue urbane: acque domestiche e di raffreddamento;
2. Di stabilire che il presente rinnovo è rilasciato fatto salvo i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsto per il caso di specie;
3. Di stabilire le seguenti condizioni particolari per lo scarico:
 - a) lo scarico dovrà costantemente mantenersi entro i limiti previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - b) vi sia l'esclusione categorica d'impiego "by-pass" della decantazione naturale delle acque reflue mediante il lagunaggio;
 - c) i valori di emissione non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) i prelievi ed i controlli da effettuarsi a cura del titolare dello scarico, sottoscritti da tecnici abilitati, dovranno avvenire con cadenza almeno semestrale, purché lo scarico sia conforme alla tabella 3 dell'allegato 5 della legge 152/06;
 - e) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
 - f) deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, qualora l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo;
 - g) deve essere notificato al Comune ogni mutamento che intervenga sullo stato di fatto, nonché ogni eventuale trasferimento della gestione e della titolarità dello scarico;
 - h) il Comune può richiedere, in qualsiasi momento, ulteriore documentazione integrativa;
 - i) la Ditta dovrà corrispondere al Comune la tassa di fognatura e depurazione;

713

l) il Comune è autorizzato a far effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie, e il soggetto titolare si farà carico del pagamento delle spese per l'effettuazione dei controlli tecnici che saranno richiesti,

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni si procederà, a seconda della gravità delle infrazioni, ai seguenti atti, fatti salvi i casi in cui la legge prescrive altrimenti;
5. Alla diffida assegnando il termine di giorni 30 (trenta) entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
6. Sospensione dell'autorizzazione qualora non si ottemperi a quanto contenuto nella diffida. Tale sospensione può avere durata massima di anni uno;
7. Revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni che determinano pericolo e danno per la salute pubblica e/o l'ambiente. Si procederà alla revoca dell'autorizzazione nel caso la sospensione di cui al punto b) si protragga oltre anni uno.

La presente autorizzazione ha la validità di anni 4 (quattro) dalla data del rilascio.
Sei mesi prima della sua scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO DETERMINAZIONI
N. 713 del 21-5-2013
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Femo Riccangeli

IL DIRIGENTE DEL VII SETTORE
(Dott. Ing. Giuseppe La Rovere)



La presente determinazione resterà affissa all'Albo Pretorio online per gg. 15 consecutivi: dal 21 maggio al 5 giugno 2013.
La presente copia è conforme all'originale.
Chieti, 21 maggio 2013



Il Responsabile

L.ssa Annamaria Mancini



COPIA CONFORME

Rilasciata il 17 FEB. 2014

COMUNE DI CHIETI

VII SETTORE
Servizio Idrico Integrato

Cod. Fisc. 00098000698

Prot. n° 587 / _____

Chieti, 17.12.2013

DETERMINAZIONE N. 2340 DEL 18.12.2013

Oggetto: Rinnovo autorizzazione allo scarico in fognatura comunale acque domestiche e acque di raffreddamento impianti ditta Riveco General Sider S.P.A. via M. Carboni, 1 Chieti Scalo (Z.I.).

IL DIRIGENTE DEL VII SETTORE

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO:

- Che la ditta Riveco General Sider S.P.A. è stata autorizzata in data 18/03/2010 prot. 19644/18.03.10 allo scarico in fognatura comunale delle acque in oggetto dell'opificio industriale sito a Chieti Scalo in Via marino Carboni, 1;
- Che, con nota del 25/10/2013 la suddetta ditta ha richiesto il rinnovo della suddetta autorizzazione;

Visti gli elaborati grafici prodotti;

Constatato che la ditta Riveco General Sider S.P.A. ha posto in essere pedissequamente le prescrizioni impartite dal Comune di Chieti: separazione dei reflui da scaricare in fognatura (acque domestiche e acque di raffreddamento impianti) con la realizzazione dei relativi pozzetti di ispezione e prelievi;

Viste e valutate, positivamente, le risultanze analitiche all'uopo prodotte relative alle sole acque di raffreddamento;

Visto il D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i., normativa attualmente vigente;

Visto l'art. 3 della legge Regionale n° 60 del 22/11/2001 e s.m.i. concernente il regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche;

Constatata l'ammissibilità delle acque di raffreddamento di che trattasi alle acque reflue domestiche: caratteristiche qualitative equivalenti;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di poter rinnovare a favore della ditta Riveco General Sider S.P.A. l'autorizzazione allo scarico in fognatura comunale dei reflui in oggetto;

DETERMINA

1. Di rinnovare a favore della ditta Riveco General Sider S.P.A. di Chieti Scalo con sede in Via Marino carboni, (Z.I.) l'autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale delle acque reflue urbane: acque domestiche e di raffreddamento;
2. Di stabilire che il presente rinnovo è rilasciato fatto salvo i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsto per il caso di specie;
3. Di stabilire le seguenti condizioni particolari per lo scarico:
 - a) lo scarico dovrà costantemente mantenersi entro i limiti previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - b) vi sia l'esclusione categorica d'impiego "by-pass" della decantazione naturale delle acque reflue mediante il lagunaggio;
 - c) i valori di emissione non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) i prelievi ed i controlli da effettuarsi a cura del titolare dello scarico, sottoscritti da tecnici abilitati, dovranno avvenire con cadenza almeno semestrale, purché lo scarico sia conforme alla tabella 3 dell'allegato 5 della legge 152/06;
 - e) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
 - f) deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, qualora l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo;
 - g) deve essere notificato al Comune ogni mutamento che intervenga sullo stato di fatto, nonché ogni eventuale trasferimento della gestione e della titolarità dello scarico;
 - h) il Comune può richiedere, in qualsiasi momento, ulteriore documentazione integrativa;
 - i) la Ditta dovrà corrispondere al Comune la tassa di fognatura e depurazione;

l) il Comune è autorizzato a far effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie, e il soggetto titolare si farà carico del pagamento delle spese per l'effettuazione dei controlli tecnici che saranno richiesti,

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni si procederà, a seconda della gravità delle infrazioni, ai seguenti atti, fatti salvi i casi in cui la legge prescrive altrimenti;
5. Alla diffida assegnando il termine di giorni 30 (trenta) entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
6. Sospensione dell'autorizzazione qualora non si ottemperi a quanto contenuto nella diffida. Tale sospensione può avere durata massima di anni uno;
7. Revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni che determinano pericolo e danno per la salute pubblica e/o l'ambiente. Si procederà alla revoca dell'autorizzazione nel caso la sospensione di cui al punto b) si protragga oltre anni uno.

La presente autorizzazione ha la validità di anni 4 (quattro) dalla data del rilascio.
Sei mesi prima della sua scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

IL DIRIGENTE DEL VII SETTORE
(Dott. Ing. *Giuseppe* La Rovere)



Allegato 2 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 517/2007 "Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2";
- Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale N. 79/4 del 25/09/2007;
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - Disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del D. Lgs. n. 152/06, approvato con delibera di G.P. n. 209/2008.

Aspetti amministrativi e considerazioni tecniche

- L'impresa Riveco Generalsider S.p.A. (di seguito Impresa) dispone, per lo stabilimento sito nel Comune di Chieti, in Via Marino Carboni, 1, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Provincia di Chieti con i seguenti provvedimenti:
 - o Atto n. CH/2009/041 del 19/11/2009, aggiornato con provvedimento prot.n. 25454 del 03/05/2011;
 - o Atto n. CH/2014/010 del 14/12/2014.
- L'Impresa ha richiesto, in ambito AUA, con istanza datata 26/01/2015, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, per modifica sostanziale dello stabilimento sopra citato, per le emissioni derivanti dell'attività di produzione tubi in acciaio e polietilene.
- La modifica sostanziale consiste nell'introduzione della nuova attività "*rivestimento a calza di tubi in acciaio*" con conseguente inserimento dei nuovi punti di emissione **E38** ed **E39**, e modifica in diminuzione dei punti di emissione **E4**, **E13** ed **E14**.
- Il rappresentante dell'ARTA ha espresso, preliminarmente, nella Conferenza di Servizi del 14/07/2015, parere di conformità, alla misura MD2 del P.R.T.Q.A., della modifica sostanziale proposta;
- Sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi attualmente richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, oggi ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- La presente autorizzazione, rilasciata in favore dell'Impresa, come generalizzata nel provvedimento, è riferita ai punti di emissione contenuti nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (di seguito Q.R.E.) del 18/11/2015 (*Allegato A*), sottoscritto dal gestore e avallato dall'ARTA.

Art. 1 - Autorizzazione

L'impresa è autorizzata alle emissioni, derivanti dall'attività di *produzione tubi in acciaio e polietilene*, prodotte nello stabilimento sito nel Comune di Chieti, in Via Marino Carboni, 1, secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi, ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel *Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.)* datato 18/11/2015 (*Allegato A*);



I punti di emissione autorizzati sono i seguenti:

- **E2** [Rivestimento con bitume ossidato e filler (vaschetta)];
- **E3** [Appl.ne del tessuto di lana di vetro];
- **E4** [Sabbatura esterna];
- **E5** [Pulizia interna dei tubi];
- **E6** [Primerizzazione];
- **E8** [Bitumatura (aspirazione bordo vasca)];
- **E9** [Bitumatura (area compartimentata)];
- **E10** [Bitumatura (area compartimentata)];
- **E11** [Bitumatura (area compartimentata)];
- **E12** [Bruciatori vasca bitume];
- **E13** [Sabbatura interna];
- **E14** [Verniciatura interna];
- **E15** [Stoccaggio bitume Punto caldo 1 - Bitumatura];
- **E16** [Stoccaggio bitume Punto caldo 2 - Rivestimento Esterno];
- **E17** [Stoccaggio filler];
- **E32** [Stoccaggio polietilene Silos da 60mc];
- **E33** [Stoccaggio polietilene Silos da 60mc];
- **E34** [Stoccaggio polietilene Silos da 60mc];
- **E35** [Stoccaggio polietilene Silos da 60mc];
- **E36** [Stoccaggio polietilene Silos da 60mc];
- **E37** [Stoccaggio polietilene Silos da 60mc];
- **E38** [Impianto rivestimento a calza per tubi in acciaio - Sabbatura];
- **E39** [Impianto di rivestimento a calza per tubi in acciaio];

Impianti non sottoposti ad autorizzazione ex art. 272, c. 1, D. Lgs. 152/2006 (all. IV, parte I, punto ii):

- **E1** [Bruciatore punto caldo 2];
- **E7** [Bruciatore punto caldo 2];

Impianti non sottoposti ad autorizzazione ex art. 272, c. 1, D. Lgs. 152/2006 (all. IV, parte I, lettera p – impianti di trattamento acque):

- **E27** [Torre di raffreddamento];
- **E28** [Torre di raffreddamento];
- **E29** [Torre di raffreddamento];
- **E30** [Torre di raffreddamento];
- **E31** [Torre di raffreddamento];

Impianti non sottoposti ad autorizzazione ex art. 282 D. Lgs. 152/2006:

- **E18** [Caldaia ufficio Resp. di produzione – Kw 26,3];
- **E19** [Caldaia spogliatoio e mensa – Kw 58,1];
- **E20** [Uffici Direzione – Generatore di calore Kw 108,9 Bruciatore Kw 54,5];
- **E21** [Caldaia Uffici Direzione – Kw 26,3];
- **E22** [Caldaia Ufficio Collaudatori – Kw 24,4];
- **E23** [Caldaia Ufficio Qualità – Kw 24];
- **E24** [Caldaia Spogliatoio e mensa – Kw 27];
- **E25** [Caldaia Acqua calda spogliatoio – Kw 34,8];
- **E26** [Officina meccanica Caldaia – Kw 94];

Emissioni diffuse

- **F1** [Produzione tubi in acciaio – Linea 1];
- **F2** [Produzione tubi in acciaio – Linea 1];
- **F3** [Produzione tubi in acciaio – Linea 1];
- **F4** [Produzione tubi in acciaio – Linea 1];
- **F5** [Produzione tubi in acciaio – Linea 2];
- **F6** [Produzione tubi in acciaio – Linea 2];
- **F7** [Produzione tubi in acciaio – Linea 2];
- **F8** [Produzione tubi in acciaio – Linea 2];



Il presente provvedimento è rilasciato con riferimento a tutta la documentazione, ivi compresi gli elaborati grafici, presentata a corredo dell'istanza come successivamente integrata, validata ed approvata nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi, trasmessa dal SUAP e conservata agli atti di questo Servizio;

Art. 2 – Prescrizioni

L'impresa, per lo stabilimento di che trattasi, è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. per i punti di emissione sotto riportati la **messa a regime** dovrà avvenire entro 30 giorni dalla messa in esercizio:

- **E38** [Impianto di rivestimento a calza per tubi in acciaio - Sabbiatura];
- **E39** [Impianto di rivestimento a calza per tubi in acciaio];

La **marcia controllata** avrà la durata di dieci giorni. In tale arco temporale dovranno essere effettuati due campionamenti nelle più gravose condizioni di esercizio. Le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro 15 giorni dalla loro redazione.

2. Frequenza autocontrolli.

- a. **Quadrimestrale** per i punti di emissione denominati **E6, E8, E9, E10** ed **E11**;
- b. **Semestrale** per i punti di emissione per i punti di emissione denominati **E2, E3, E4, E5, E13, E14, E15, E16, E38** ed **E39**;
- c. **Annuale** per i punti di emissione **E32, E33, E34, E35, E36** ed **E37**.

3. Le risultanze analitiche ottenute negli autocontrolli dovranno essere riportate su apposito registro vidimato dall'autorità competente;

Art. 3 - Caratteristiche impiantistiche

1. Gli impianti devono essere realizzati e gestiti nel rispetto di quanto riportato nel Q.R.E. di cui sopra.
2. I punti di campionamento dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 e a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 16911-2:2013.

Art. 4 – Sistemi di abbattimento

I sistemi di abbattimento adottati devono essere sottoposti ad adeguati controlli periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria, sulla scorta delle specifiche fornite dal costruttore.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sui sistemi di abbattimento devono essere annotati in appositi registri conformi alle disposizioni della DGR n. 517/2007, regolarmente vidimati, con pagine numerate da conservare per un periodo di 5 anni.

Art. 5 – Ulteriori disposizioni

Per quanto non espressamente stabilito nel presente provvedimento trova applicazione la normativa vigente.

Data 29/12/2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico Ambiente
Dott. Enzo Franco De Vincentiis



ALLEGATO "A"

Ditta: Riveco GeneralSider S.p.A.		Località: Chieti Scalo (CH)										
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI												
Punto di emiss.	Provenienza	Portata (Nm³/h)	Durata emiss. h/gg	Frequenza emiss.	Temperatura fumi (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/Nm³)	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro (m) o sezione camino (mxm)	Tipo di impianto di abbattimento	Tenore di ossigeno di riferimento (%)
E1	Bruciatore punto caldo 2	Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 - punto ii) parte I allegato IV alla Parte V				Polveri Nox CO	5 350 100	Impianto di cui al Punto 1.3 Parte III allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006				3
E2	Rivestimento con bitume ossidato e filler (vaschetta)	8.000	8	continua	40	Polveri (comprese nebbie oleose)	14	112				
						IPA	0,07	0,6				
						H ₂ S	3,5	28				
						SO _x	200	1600				
						CO	100	800				
Sostanze tab. A1 classe III (benzene)	1	8										
SOV classe I	4	32										
SOV classe II	24	192										
SOV classe III	34	272										
SOV classe IV	39	312										
E3	Applicazione del tessuto di lana di vetro	1.500	8	continua	ambiente	Polveri	20	30	14	0,35	F.T.	
E4	Sabbatura esterna	6.000	8	continua	ambiente	Polveri	10	60				
						Ferro	5	30				
E5	Pulizia interna dei tubi	2.000	8	continua	ambiente	Metalli (tabella B classe III)	3,5	21	14	0,4	F.T.	
						Polveri	25	50	14	0,25	F.T.	

Data

18 novembre 2015

Il Gestore dell'impianto

Il procuratore
PAOLO GENERALSIDER S.p.A.
[Signature]

Il Tecnico



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI												
Ditta: Riveco GeneralSider S.p.A.					Località: Chieti Scalo (CH)							
Punto di emiss.	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Durata emiss. h/gg	Frequenza emiss.	Temperatura fumi (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione (m)	Diametro (m) o sezione camino (mm)	Tipo di impianto di abbattimento	Tenore di ossigeno di riferimento (%)
E6	Primerizzazione	40.000	8	continua	Ambiente	Polveri IPA H ₂ S SO _x CO Sostanze tab. A1 classe III (benzene) SOV classe I SOV classe II SOV classe III SOV classe IV SOV classe V	25 0,07 3,5 200 100 1 1 4 24 34 39	1000 2,8 140 8000 4000 40 40 150 960 1360 1560	14	0,8 x 0,8	F.M. +CA	
E7	Bruciatore punto caldo 1	Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 - punto ii) parte I allegato IV alla Parte V										
E8	Bitumatura (aspirazione bordo vasca)	30.000	8	continua	ambiente	Polveri (comprese nebbie oleose) IPA H ₂ S SO _x CO Sostanze tab. A1 classe III (benzene) SOV classe I SOV classe II SOV classe III SOV classe IV SOV classe V	14 0,07 3,5 250 100 1 1 4 24 34 39	420 2 105 7500 3000 30 30 120 720 1020 1170	14	0,9	S.G. + F.M. +A.U.	3

Data

18 novembre 2015

Il Gestore dell'impianto

Il procuratore Elissa Paolicchi
 RIVECO GENERALSIDER S.p.A.
Elissa Paolicchi

Il Tecnico

Ing. Daniela Spoltore


QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI												
Ditta: Riveco GeneralSider S.p.A.					Località: Chieti Scalo (CH)							
Punto di emiss.	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Durata emiss. h/gg	Frequenza emiss.	Temperatura fumi (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro (m) o sezione camino (mm)	Tipo di impianto di abbattimento	Tenore di ossigeno di riferimento (%)
E9	Bitumatura (area compartimentata)	30.000	8	continua	ambiente	Polveri (comprese nebbie oleose)	14	420				
							0,07	2				
							3,5	105				
							250	7500				
							100	3000				
							1	30				
							1	30				
							4	120				
							24	720				
							34	1020				
39	1170											
E10	Bitumatura (area compartimentata)	30.000	8	continua	ambiente	Polveri (comprese nebbie oleose)	14	420				
							0,07	2				
							3,5	105				
							250	7500				
							100	3000				
							1	30				
							1	30				
							4	120				
							24	720				
							34	1020				
39	1170											

Data

18 novembre 2015

Il Gestore dell'impianto

Il responsabile E.K.S. Paoletti
 Paoletti E.K.S. Paoletti S.p.A.
E.K.S. Paoletti

Il Tecnico

Ing. Daniela Spoltore



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI												
Ditta: Riveco GeneralSider S.p.A.					Località: Chieti Scalo (CH)							
Punto di emiss.	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Durata emiss. h/gg	Frequenza emiss.	Temperatura fumi (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro (m) o sezione camino (mxm)	Tipo di impianto di abbattimento	Tenore di ossigeno di riferimento (%)
E11	Bitumatura (area compartimentata)	30.000	8	continua	ambiente	Polveri (comprese nebbie oleose) IPA H ₂ S SO _x CO Sostanze tab. A1 classe III (benzene) SOV classe I SOV classe II SOV classe III SOV classe IV SOV classe V	14 0,07 3,5 250 100 1 1 4 24 34 39	420 2 105 7500 3000 30 30 120 720 1020 1170	14	0,9	S.G. + F.M.	
E12	Bruciatori vasca bitume	Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 - punto ii) parte I allegato IV alla Parte V										
E13	Sabbiaatura interna	10.000	8	continua	ambiente	Polveri Ferro Metalli (tabella B classe III)	10 5 3,5	100 50 35	14	0,5	F.T.	
E14	Verniciatura interna	7.500	8	continua	ambiente	Polveri SOV classe III SOV classe IV SOV classe V	20 2 5 40	150 15 37,5 300	14	0,50	F.M. + C.A.	
										Impianto di cui al Punto 1.3 Parte III allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006		3

Data

18 novembre 2015

Il Gestore dell'impianto

Il procuratore Eliso Paoliccini
Eliso Paoliccini

Il Tecnico

Ing. Daniela Spoltore



Ditta: Riveco GeneralSider S.p.A.												
Località: Chieti Scalo (CH)												
Punto di emiss.	Provenienza	Portata (Nm³/h)	Durata emiss. h/gg	Frequenza emiss.	Temperatura fumi (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/Nm³)	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro (m) o sezione camino (mm)	Tipo di impianto di abbattimento	Tenore di ossigeno di riferimento (%)
E15	Stoccaggio bitume Punto caldo 1 - Bitumatura	200	10	discontinua	150°	Polveri (comprese nebbie oleose) IPA H ₂ S SO _x CO Sostanze tab. A1 classe III (benzene) SOV classe I SOV classe II SOV classe III SOV classe IV SOV classe V	14	2,8				
							0,07	0,014				
							3,5	0,7				
							250	50				
							100	20				
1	0,2	14	0,150									
E16	Stoccaggio bitume Punto caldo 2 - Rivestimento esterno	200	10	discontinua	150°	Polveri (comprese nebbie oleose) IPA H ₂ S SO _x CO Sostanze tab. A1 classe III (benzene) SOV classe I SOV classe II SOV classe III SOV classe IV SOV classe V	14	2,3				
							0,07	0,014				
							3,5	0,7				
							250	50				
							100	20				
1	0,2	14	0,150									
E17	Stoccaggio filler	1000	1	discontinua	ambiente	Polveri	Impianto di cui all'Allegato 3 lettera b) DGR 517/2007	1,5	0,19X0,19	FM		

Data

18 novembre 2015

Il Gestore dell'impianto

Il procuratore Eliso Paolicchi
PAOLICCHI GENERALSIDER S.p.A.
Eliso Paolicchi

Il Tecnico

Ing. Daniela Spolitore
PAOLICCHI GENERALSIDER S.p.A.
 N°1192
Daniela Spolitore

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI												
Ditta: Riveco GeneralSider S.p.A.					Località: Chieti Scalo (CH)							
Punto di emiss.	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Durata emiss. h/gg	Frequenza emiss.	Temperatura fumi (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro (m) o sezione camino (m.xm)	Tipo di impianto di abbattimento	Tenore di ossigeno di riferimento (%)
Da E32 a E37	Stoccaggio polietilene Silos da 60 mc	1000	1 h/g	discontinua	ambiente	Polveri	10	10	16	0,150		
E38	Impianto di rivestimento a calza per tubi in acciaio- Sabbliatura	11000	16 h/g	discontinua	ambiente	Polveri Ferro Metalli (tabella B classe III)	10 5 3,5	110 55 38,5	15	0,500	FM	
E39	Impianto di rivestimento a calza per tubi in acciaio-	8000	16 h/g	discontinua	ambiente	Polveri	10	80	5	0,450	FM	
E18	Caldaia Ufficio Resp. di Produzione - Kw 26,3	Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 del D.Lgs. 152/2006										
E19	Caldaia Spogliatoio e mensa - Kw 58,1	Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 del D.Lgs. 152/2006										
E20	Uffici Direzione - Generatore di calore Kw 108,9 Bruciatore Kw 54,5	Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 del D.Lgs. 152/2006										

Data

18 novembre 2015

Il Gestore dell'impianto

Il procuratore Eliso Paolicochi
 RIVECO GENERALSIDER S.p.A.
Eliso Paolicochi

Il Tecnico

Ing. Daniela Spoltore


QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Ditta: Riveco GeneralSider S.p.A.

Località: Chieti Scalo (CH)

Punto di emiss.	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Durata emiss. h/99	Frequenza emiss.	Temperatura fumi (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro (m) o sezione camino (mm)	Tipo di impianto di abbattimento	Tenore di ossigeno di riferimento (%)
E21	Caldaia Uffici Direzione - Kw 26,3								Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 del D.Lgs. 152/2006			
E22	Caldaia Ufficio Collaudatori - Kw 24,4								Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 del D.Lgs. 152/2006			
E23	Ufficio Qualità - Caldaia Kw 24								Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 del D.Lgs. 152/2006			
E24	Caldaia Spogliatoio e mensa - Caldaia Kw 27								Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 del D.Lgs. 152/2006			
E25	Caldaia Acqua calda spogliatoio - Kw 34,8								Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 del D.Lgs. 152/2006			
E26	Officina meccanica Caldaia Kw 94								Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 del D.Lgs. 152/2006			
Da E27 a E31	Torre di raffreddamento								art. 272 comma 1 D.lgs. 152/2006 - Parte I Allegato IV alla Parte V del D.lgs. 152/2006 lettera p - impianti di trattamento acque			

LEGENDA:
 C = Ciclone
 AD = Adsorbitore
 F.T. = Filtro a tessuto
 P.T. = Postcombustore termico
 P.C. = Postcombustore catalitico
 F.M. = Filtro meccanico
 C.A. = Filtro a carboni attivi
 S.C. = Separatori
 i valori di concentrazione relativi alle classi (I, II, III, IV e V) della tabella D si riferiscono alla somma delle quantità delle sostanze appartenenti alla classe in questione comprensive di quelle appartenenti alle classi inferiori.

A.U. = Abbattitore ad umido
 A.U.T. = Abbattitore ad umido Venturi
 AS = Assorbitore
 Separatori gooccc

Data

18 novembre 2015

Il Gestore dell'impianto

Il proponente *Eliso Paolich*
RIVECO GENERALSIDER S.p.A.
Eliso Paolich

Il Tecnico

Ing. Daniela Spoltore

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Ditta: Riveco GeneralSider S.p.A.

Località: Chieti Scalo (CH)

Emissioni diffuse	Reparto	Provenienza	Frequenza emiss.	Temperatura fumi (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Sistemi di abbattimento
F1	Produzione tubi in acciaio Linea 1	Saldatura di testa	discontinua	ambiente	Polveri	FM +CA
F2	Produzione tubi in acciaio Linea 1	Lavorazioni meccaniche	continua	ambiente	Nebbie oleose	
F3	Produzione tubi in acciaio Linea 1	Saldatura di linea	continua	ambiente	Polveri	FM + FT
F4	Produzione tubi in acciaio Linea 1	Raffreddamento e calibratura	continua	ambiente	Nebbie oleose	
F5	Produzione tubi in acciaio Linea 2	Saldatura di testa	discontinua	ambiente	Polveri	FM +CA
F6	Produzione tubi in acciaio Linea 2	Lavorazioni meccaniche	continua	ambiente	Nebbie oleose	
F7	Produzione tubi in acciaio Linea 2	Saldatura di linea	continua	ambiente	Polveri	FM +FT
F8	Produzione tubi in acciaio Linea 2	Raffreddamento e calibratura	continua	ambiente	Nebbie oleose	

LEGENDA: C = Ciclone
AD = Assorbitore

F.T. = Filtro a tessuto
P.T. = Postcombustore termico

P.E. = Precipitatore elettrostatico
P.C. = Postcombustore catalitico

A.U. = Abbattitore ad umido
C.A. = Filtro a carboni attivi

A.U.T. = Abbattitore ad umido Venturi
AS = Assorbitore

Data

18 novembre 2015

Il Gestore dell'impianto

Il procuratore Enzo Paolicchi
RIVECO GENERALSIDER S.p.A.

Il Tecnico

Ing. Daniela Spoltore

